

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1995, N. 13

Autorizzazione della spesa destinata alla contrattazione¹

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, per la contrattazione relativa al biennio 1994 – 1995 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi 800 milioni, mentre per il finanziamento di acconti sulla contrattazione relativa agli anni 1996 – 1997 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi 600 milioni comprensiva del recupero dello scostamento inflattivo effettivo del biennio precedente calcolato sul tasso inflattivo tendenziale anno 1995 pari la 5,2 per cento.

2. Alla copertura dell'onere gravante sull'esercizio 1995 di lire 4 miliardi 800 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 5 miliardi 650 milioni per gli esercizi 1996 - 1997 mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1995 - 1997.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

4. La verifica della compatibilità finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 va effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994.

¹ In B.U. 5 dicembre 1995, n. 55.
